



## COMUNE DI NARO

LLIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

### COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 06.06.2022 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 24 DEL 27.01.2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ART. 1 COMMI 227-229 LEGGE 197/2022.**

L'anno duemilaventitre, il giorno VENTISETTE del mese di gennaio, alle ore 17,30, nella sede del Comune di Naro, si è riunita in modalità a distanza tramite videoconferenza, in ossequio alle regole stabilite nella deliberazione n. 3 del 22/08/2022, la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Naro, nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Dott. Vito Montana	Presidente	X	
Dott. Giuseppe IMBRO'	Componente	X	
Dott.ssa Roberta MAROTTA	Componente	X	

Partecipa alla riunione la dott.ssa Teresa Burgio, Segretario comunale del Comune di Naro, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

**La Commissione straordinaria di liquidazione,**

**Premesso che:**

— il Comune di Naro con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 02/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

- con Decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2022, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Naro, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 27 giugno 2022 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 30 giugno 2022 si è regolarmente insediata presso il comune di Naro eleggendo quale presidente il Dott. Vito Montana, così come da delibera n. 1 del 30 giugno 2022;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30,

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec [comma229@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziariscossione.gov.it).

**VALUTATO CHE** l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

**DATO ATTO CHE:**

questa Commissione Straordinaria ha in carico i ruoli inviati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, essendo gli stessi riferiti a importi a residui precedenti al 31/12/2019, limite temporale di competenza di questa OSI ;

**RITENUTO CHE:**

- l'adozione da parte della Commissione della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione

agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 1306 del 27/01/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**RITENUTO** di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per l'OSL sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

**DATO ATTO CHE** il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa;

**VISTA:**

- la propria deliberazione n. 3 del 22.08.2022 avente ad oggetto "Regolamentazione sedute in modalità a distanza per il funzionamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione";



### **Dato atto, altresì, che**

- il Segretario verbalizzante ha constatato che la presente seduta della Commissione Straordinaria di Liquidazione si svolge in modalità di videoconferenza, tramite collegamento audio video con applicativo meet di google;

- il Segretario verbalizzante ha accertato che il sistema audio e video utilizzato è risultato idoneo a garantire la certa identificazione dei partecipanti;

### **DELIBERA**

1. **DI NON APPLICARE** ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. **DI INVIARE** copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. **DI DARE NOTIZIA** sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. **DI TRASMETTERE**, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione ai Responsabile di P.P.O.O., al Collegio dei Revisori dei Conti, al Sindaco, alla Giunta ed al Presidente del Consiglio del Comune di Naro;
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 e 6 del DPR 378/1993 da pubblicare sull'albo pretorio on line del Comune per 15 gg. consecutivi e sull'home page del sito web ufficiale del Comune, al link "Commissione Straordinaria di Liquidazione".

Alle ore 18,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta

Letto, confermato e sottoscritto.





**La Commissione Straordinaria di Liquidazione**

Il Presidente Dott. Vito Montana

*Vito Montana*

Il Componente Dott. Giuseppe Imbrò

\_\_\_\_\_

Il Componente Dott. ssa Roberta Marotta

\_\_\_\_\_

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Teresa Burgio

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Naro: [www.comune.naro.ag.it](http://www.comune.naro.ag.it) Albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Naro, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Teresa Burgio)

Il Responsabile della Pubblicazione  
( Sig.ra Carmelina Ginex)

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993 e s.m.i. dal 27.01.2023

Naro, li 27.01.2023

Il Segretario Generale  
(Dott.ssa Teresa Burgio)



**MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO**  
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Al Presidente  
Dell'Organismo Straordinario di Liquidazione

E pc:

Al Sig. Sindaco

Al Presidente del Consiglio

Al Segretario comunale

Oggetto: Trasmissione Verbale n. 2/2023

A seguito richiesta del'OSL,

Trasmetto, allegato alla presente, il verbale n. 2 del 2023 del Collegio dei revisori dei conti riunito straordinariamente in videoconferenza.

Distinti Saluti

Santa Margherita, li 26/01/2023

IL Presidente

Dott. Santo Baiamonte





## COMUNE DI NARO

LLIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

### **ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

#### **VERBALE n.02 del 26.01.2023**

**OGGETTO:** parere su “Proposta di verbale relativo al diniego di stralcio parziale cartelle fino a mille euro ex art. 1 commi 227,228 e 229 legge 197/2022.

L'anno 2023, il giorno 26 del mese di gennaio, previa regolare convocazione telefonica fatta da Presidente, si riunito in videoconferenza per l'urgenza e perché non necessitano controlli documentali,

#### **l'Organo di Revisore Economico Finanziaria**

nelle persone di:

Dott. Santo Baiamonte – Presidente;  
Dott.ssa Rosa Leone – Componente;  
Dott. Davide Gentile – Componente;

A seguire, il Collegio, procede alla verifica della documentazione trasmessa dalla **Commissione Straordinaria di Liquidazione**, a mezzo pec in data odierna con prot.n.1257/2023 del 26.01.2023,

#### **Premesso che:**

- l'Ente ha provveduto a trasmettere, a mezzo e-mail-Pec protocollo partenza n 1257/2023 del 26/01./2023 ore 11:24:57, la proposta di verbale deliberazione della COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE – avente ad oggetto “ APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ART.1 COMMI 227-229 LEGGE 197/2022.”

- il Comune di Naro con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 02/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2022, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Naro, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 27 giugno 2022 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 30 giugno 2022 si è regolarmente insediata presso il comune di Naro eleggendo quale presidente il Dott. Vito Montana, così come da delibera n. 1 del 30 giugno 2022;

### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento

alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. [comma229@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziariscossione.gov.it).
- l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

#### **CONSIDERATO CHE :**

La delibera di cui in oggetto è di competenza del Consiglio Comunale

La Commissione Straordinaria ha in carico i ruoli inviati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, essendo gli stessi riferiti a importi a residui precedenti al 31/12/2019, limite temporale di competenza di questa OSL ;

#### **RITENUTO CHE:**

- l'adozione da parte della Commissione della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;

- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

Prende atto della volontà dell'OSL e per quanto di competenza nulla osta alla delibera in oggetto.

Firmato digitalmente L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

Dott. Santo Baiamonte

Dott.ssa Rosa Leone

Dott. Davide Gentile